

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1606  
Del 24 NOV. 2020

OGGETTO: **Recupero esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per reddito – integrazione deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 16/3/2020.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n.1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata congiuntamente dal responsabile del procedimento, dal Dirigente in staff alla Direzione Amministrativa e dal Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie che attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**Premesso** che:

- l'art. 8, c. 16, l. 537/1993, prevede le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- l'art. 79, c. 1-sexies, d. l. 112/2008, prevede che:
  - a. siano potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica

ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'individuazione delle modalità con le quali l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono annualmente a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito stabiliti dal predetto art. 8, c. 16, l. 537/1993;

- b. con il medesimo decreto di cui alla lettera a), siano definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito, in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
- con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell'11/12/2009 (nel prosieguo, d.m. 11/12/2009), in attuazione delle previsioni di cui al richiamato art. 79, c. 1-sexies, d. l. 112/2008, sono state disciplinate le modalità di controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti comunicati dalle aziende sanitarie locali e dalle regioni al sistema tessera sanitaria, prevedendo – con particolare riferimento all'attività delle aziende sanitarie locali – che:
  - a. art. 1, c. 9: le strutture di erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riconoscano l'esenzione per reddito, solo in presenza del relativo codice di esenzione e inviino al sistema tessera sanitaria, per ogni prestazione erogata, anche l'informazione relativa al ticket non pagato;
  - b. art. 1, c. 10: le aziende sanitarie locali, nel rispetto delle previsioni normative in tema di tutela della riservatezza, operino i controlli sul contenuto delle autocertificazioni per reddito e in materia di disoccupazione;
  - c. art. 1, c. 11: ove gli anzidetti controlli evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'azienda sanitaria locale comunichi all'assistito l'elenco delle prestazioni fruitte indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al SSN, *“assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato”*; il medesimo art. 1, c. 11, prevede, inoltre, che l'azienda sanitaria locale comunichi altresì all'assistito che *“decorso inutilmente il predetto termine gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN, fino all'atto della*

*regolazione del debito pregresso*", in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, c. 1-sexies, lett. b), d. l. 112/2008;

- d. art. 1, c. 12: con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali [a tutt'oggi non ancora intervenuto] vengano definite le modalità per il recupero, da parte delle aziende sanitarie locali, delle somme dovute dall'assistito ovvero per il riscontro della documentazione presentata dal medesimo, ai sensi del precedente c. 11, nonché per l'eventuale esclusione dalla prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2011, si è provveduto alla rimodulazione delle fasce di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito;

**Richiamati** i provvedimenti con cui la Regione Puglia, all'indomani dell'approvazione degli atti normativi ed amministrativi di cui innanzi, ha dato avvio alle procedure di recupero previste dall'art. 1. c. 11, d.m. 11/12/2009 e, segnatamente:

- la nota del 10/6/2013 (prot. AOO\_081/2322/APS2), con la quale – confermata l'avvenuta conclusione delle verifiche, da parte del sistema tessera sanitaria, delle autocertificazioni del reddito relative all'anno di imposta 2010, rese nel 2011 – si chiede alle aziende sanitarie locali regionali di attivare con la massima sollecitudine le procedure di recupero, all'uopo trasmettendo "uno schema di comunicazione per la richiesta del rimborso del ticket dovuto, adattabile da ciascuna azienda alle specifiche esigenze";
- la nota del 2/4/2015 (prot. AOO\_081/428), con la quale – richiamate le previsioni del d.m. 11/12/2009 – si dispone che *"in un'ottica di integrazione dei processi e di cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni e nell'alveo della convenzione in essere di cui alla DGR n. 2820 del 20/12/2012 (Convenzione tra Assessorato Politiche della Salute e Comando Regionale Puglia - Guardia di Finanza, n.d.r.) ciascuna azienda sanitaria locale trasmetta al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competente l'elenco degli assistiti (e relativo dettaglio delle prestazioni indebitamente usufruite in regime di esenzione) che non dovessero adempiere al pagamento del ticket nei termini previsti o che forniscano una documentazione ritenuta non giustificativa"*, così da consentire ai Comandi provinciali di procedere *"ad ulteriori accertamenti su un campione degli stessi"* e, nell'ipotesi in cui rilevino la commissione di violazioni amministrative da parte degli assistiti la trasmissione del relativo rapporto all'Ufficio provinciale territorialmente competente del Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, individuata quale autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione ai sensi della l. 689/1981;
- la nota del 10/11/2016 (prot. AOO\_081/2312), con la quale – anche a seguito di comunicazione di questa azienda del 23/3/2016 (prot. 59344) in merito all'opportunità di confronto regionale relativo alla definizione di modalità organizzative condivise ed, in tale ambito, alla possibilità di centralizzare a livello

regionale le attività di recupero, anche mediante l'attivazione di una convenzione regionale con Equitalia – si trasmetteva copia del verbale dell'incontro tenutosi il precedente 13/10/2016, durante il quale:

- a. si conveniva che le aziende sanitarie locali procedessero agli invii delle comunicazioni per il triennio 2011/2013, precisando che le medesime aziende *“non possono considerarsi in alcun modo inoperose purché procedano in prima istanza con le comunicazioni previste dal già richiamato art. 11 (rectius, art. 1, c. 11, n.d.r.) del d.m. 11/12/2009”*;
- b. si confermava in € 25,00, l'importo al di sotto del quale non si procede al recupero di somme di modesta entità;
- c. si confermava la condivisione regionale della procedura finalizzata al recupero ticket, adottata dalla ASL LECCE ed in precedenza già oggetto di richiesta di parere al Ministero dell'Economia e delle finanze, da parte della Regione Puglia, con nota del 28/10/2014 (prot. AOO\_081/3662), ai fini della successiva condivisione di indicazioni e procedure uniformi sull'intero territorio regionale;

**Dato atto** che questa azienda sanitaria locale ha garantito corretta esecuzione alle previsioni nazionali e regionali, in relazione al triennio 2011/2013, mediante l'invio, con note del 31/5/2016 (prot. 107548) e del 20/12/2016 (prott. 249951 e 249952), di circa 44.210 avvisi di pagamento bonario per le annualità 2011-2013;

**Dato atto**, inoltre, che – in relazione alla predetta attività relativa al triennio 2011/2013, così come alle annualità successive – la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ha chiesto a questa azienda aggiornamenti in merito agli esiti della stessa, da ultimo, nell'ambito dell'istruttoria sui bilanci 2016/2017, riservandosi di verificare il superamento delle relative criticità, già oggetto di rilevazione nel corso dell'istruttoria sui bilanci relativi al biennio 2014/2015;

**Dato atto**, altresì, che gli avvisi di bonario pagamento di cui innanzi e l'intera procedura finalizzata al recupero ticket seguita da questa ASL, sostanzialmente analoga a quella deliberata dalla ASL LECCE, trovavano corrispondenza nel Regolamento aziendale, successivamente ratificato con deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 16/3/2017, tutt'ora vigente salvo quanto infra previsto in tema di modalità per il pagamento;

**Dato atto**, infine, che con la medesima deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 16/3/2017 si provvedeva all'individuazione del sig. Mario Malcangi, quale responsabile del procedimento di verifica delle autocertificazioni;

**Considerato** che:

- a seguito di interlocuzione con gli assistiti richiesti del pagamento dei 44.210 avvisi bonari:
  - a. 2.651 avvisi sono sfociati nella bonaria conclusione del procedimento di recupero, attesa la non debenza degli importi richiesti, ai sensi della normativa applicabile;
  - b. ai restanti 41.559 avvisi hanno fatto seguito incassi per circa € 1.700.000,00.
- gli incassi ricevuti hanno richiesto agli uffici aziendali una successiva e laboriosa attività di collegamento dei pagamenti effettuati a mezzo di bollettini di c/c postale non premarcati (circa 12.000), conclusa prima dell'estate 2019, che ha permesso l'individuazione dei soggetti morosi rispetto agli avvisi inviati propedeutica all'invio della raccomandata di messa in mora, imprescindibile per il successivo recupero coattivo del credito mediante ruolo;
- la ragione di tale ritardo è imputabile:
  - a. sia al lavoro svolto propedeuticamente all'invio delle richieste e alla necessaria implementazione di soluzioni informatiche che evitassero i problemi e le criticità riscontrate nell'avvio del procedimento di recupero delle annualità 2011/2013;
  - b. sia, su un piano più generale, all'improvvisa diffusione pandemica del virus COVID-19 che ha impedito, già dai primi mesi del 2020, l'ordinata prosecuzione delle attività tempestivamente avviate e che ha determinato l'intervento del legislatore nazionale, teso a sospendere, per il periodo compreso tra il 23/2/2020 e il 15/5/2020, tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/2/2020 o iniziati successivamente a tale data (art.37, d. l. 23/2020, convertito con l. 40/2020);
- conseguentemente, tanto con riferimento alla conclusione del recupero del residuo importo relativo al triennio 2011/2013, quanto in relazione all'avvio del recupero relativo al biennio successivo 2014/2015, all'esito del confronto tra gli uffici aziendali competenti per materia (SBL, UOSE, UOASSI, RULA, AGP e AGRF) coordinati dalla Direzione Amministrativa, si è deciso di procedere secondo le direttrici seguenti:
  - a. predisposizione della piattaforma Pago PA, quale modalità nuova ed esclusiva per il pagamento che annulla e sostituisce tutte le differenti modalità di pagamento originariamente previste con la richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 16/3/2017;
  - b. elaborazione del nuovo testo della lettera raccomandata, su cui è stato acquisito il parere favorevole del Direttore SBL (a mezzo mail del 2/11/2020) e coerente con le indicazioni regionali predette (fornite con la citata nota del 10/6/2013 - prot. AOO\_081/2322/APS2) e contenente il modulo di PagoPA (così da consentire il collegamento informatico immediato della posizione all'incasso da parte della ASL BA, evitando il ripetersi delle criticità procedurali verificatesi a seguito dell'invio degli avvisi bonari relativi al triennio 2011/2013) per somma intera o somma rateizzata;

- c. affidamento al mercato del servizio di invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno, previa individuazione dei circa 50.000 assistiti cui inviare gli avvisi di pagamento e messa in mora per il biennio 2014/2015 e/o per il triennio 2011/2013 (questi ultimi, limitatamente agli importi residui ancora dovuti);
- d. aggiornamento dell'organizzazione e della composizione dell'ufficio di coordinamento recupero ticket, con potere di "sgravio delle posizioni";
- e. trasmissione finale all'AGRF degli elenchi delle persone che dopo l'avviso di accertamento e messa in mora non paghino gli importi richiesti;
- f. trasmissione elenchi delle persone per ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione;
- g. inserimento di una informativa aggiornata circa lo stato dei pagamenti degli importi dovuti a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, nel format utilizzato per le prenotazioni di prestazioni sanitarie;
- le attività di cui sopra, riguardanti le annualità dal 2011 al 2015, sono state immediatamente avviate dagli uffici aziendali, già a decorrere dal mese di novembre 2019, così da scongiurare il pericolo di prescrizione del credito;
- in particolare:
  - a. con determinazione dirigenziale AGP n. 16408 del 30/12/2019, l'azienda ha aggiudicato la gara *"per l'affidamento del servizio di stampa, piegatura, imbustamento affrancatura e recapito delle notifiche del Recupero Esenzioni da reddito"*;
  - b. si è proceduto ad elaborare il testo del nuovo avviso di accertamento e messa in mora, il cui schema – coerente con le indicazioni regionali predette (fornite con la citata nota del 10/6/2013 - prot. AOO\_081/2322/APS2) – viene allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente il modulo di PagoPA, per consentire il collegamento informatico immediato dell'incasso da parte della ASL BA;
  - c. si è proceduto all'attivazione di apposito portale (raggiungibile all'indirizzo <https://recuperoticket.asl.bari.it>) che consentirà al cittadino di verificare autonomamente luogo e tipologia di prestazioni ricevute in esenzione ticket *sine titulo*;
- le restanti attività propedeutiche e successive al concreto invio degli avvisi di accertamento e messa in mora (quali, a titolo di esempio, la concreta individuazione degli assistiti cui indirizzare la richiesta di pagamento, previa verifica della mancata spettanza di concomitanti esenzioni per altro titolo che renderebbero, comunque, non dovuto in tutto o in parte il ticket, ovvero l'aggiornamento dell'organizzazione e composizione dell'ufficio aziendale di coordinamento per il recupero ticket) sono state interrotte, nei primi mesi del 2020, a causa dell'imprevedibile sopraggiungere dello stato di emergenza sanitaria conseguente al diffondersi della pandemia da virus COVID-19, la cui assoluta straordinarietà ed imprevedibilità ha determinato l'intervento del legislatore nazionale volto a sospendere, per il periodo compreso tra il 23/2/2020 e il 15/5/2020, tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/2/2020 o iniziati successivamente a tale data (art.37, d. l. 23/2020, convertito con l. 40/2020);

- la individuazione nominativa degli assistiti cui indirizzare gli avvisi di accertamento e messa in mora, in quanto non beneficiari di eventuali altre esenzioni diverse da quella per reddito legittimanti il mancato pagamento, è stata completata dal Direttore dell'U.O. Analisi e sviluppo del software informatico di concerto con il Dirigente Analista dell'Ufficio CUP-Governo Liste di Attesa, come da comunicazione del 18/11/2020 (prot. 67374);
- ad immediato ridosso dell'invio dei predetti avvisi di accertamento e messa in mora, si procederà al formale aggiornamento dell'organizzazione e composizione dell'ufficio aziendale di coordinamento recupero ticket prevedendo, data l'attuale emergenza sanitaria in corso, esclusivamente modalità di contatto da remoto, così da evitare qualsiasi necessità, per gli assistiti, di recarsi fisicamente presso gli uffici di questa ASL;
- l'U.O. Analisi e sviluppo del software informatico, unitamente all'Ufficio RULA, stanno provvedendo ad integrare il format delle prenotazioni di prestazioni sanitarie, mediante l'inserimento di una informativa aggiornata circa lo stato dei pagamenti degli importi dovuti a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, così da sollecitare l'adempimento spontaneo da parte degli assistiti richiedenti la prenotazione;


**Ritenuto** necessario, pertanto:

1. modificare la precedente deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 16/3/2017, limitatamente alla previsione delle modalità consentite agli assistiti per il pagamento degli importi dovuti a titolo di compartecipazione per reddito alla spesa sanitaria, mediante l'individuazione – quale unica ed esclusiva modalità - della piattaforma Pago PA;
2. approvare, conseguentemente, il testo del nuovo avviso di accertamento e messa in mora, il cui schema – su cui è stato acquisito il parere favorevole del Direttore SBL (a mezzo mail del 2/11/2020) e coerente con le indicazioni regionali predette (fornite con la citata nota del 10/6/2013 - prot. AOO\_081/2322/APS2) – viene allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini del successivo invio agli assistiti individuati con la predetta comunicazione del 18/11/2020 (prot. 67374);
3. individuare, quale responsabile del procedimento volto al recupero esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito, ai sensi dell'art. 5, l. 241/1990, il sig. Mario Malcangi, titolare di incarico di posizione organizzativa "Coordinamento Direzione Sanitaria Aziendale - Flussi Informativi - Liste di Attesa", conferita con deliberazione del Direttore Generale n. 730 dell'8/6/2020, il quale potrà fare riferimento – per tale specifica attività – alle indicazioni fornite dalla Direzione Amministrativa;
4. prevedere, inoltre, che il gruppo di lavoro costituito dalle articolazioni aziendali competenti per materia (SBL, UOSE, UOASSI, RULA, AGP e AGRF) assicuri al predetto responsabile del procedimento monitoraggio continuo delle attività avviate, così da consentire tempestiva rilevazione di eventuali criticità ed immediata adozione delle misure correttive necessarie;

**Visti:**

- la l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed, in particolare, l’art. 3;
- il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* ed, in particolare, l’art. 3, c. 6;
- la l. 537/1993, ed in particolare, l’art. 8, c. 16, in tema di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;
- la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, gli artt. 4 e 17;
- l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;
- la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
- il d. l. 112/2008, ed in particolare l’art. 79, c. 1-sexies, in tema di modalità e procedimento per la verifica ed il recupero delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria non spettanti;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dell’11/12/2009, di attuazione delle previsioni di cui all’art. 79, c. 1-sexies, d. l. 112/2008;
- la d.D.G. 501/2017, recante approvazione del regolamento aziendale per il recupero delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- la d.G.R. Puglia 1508/2018, avente ad oggetto *“D. lgs. 171/2016 s,m,i, - L.R. 15/2018. Nomina del Direttore Generale della ASL BA”*;
- la d.D.G. 1492/2018, recante *“Preso d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. 1508 del 04/9/2018. Insediamento del Direttore Generale della ASL di Bari”*;
- la d.D.G. 1495/2018, recante *“Nomina del Direttore Amministrativo della ASL di BARI”*;
- la d.D.G. 1496/2018, recante *“Nomina del Direttore Sanitario della ASL di BARI”*;


Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Mario Malcangi



Il Dirigente Amm. in staff alla Direzione Amministrativa  
Dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli



Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie  
Dott. Yanko Tedeschi



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

#### DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di modificare la precedente deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 16/3/2017, limitatamente alla previsione delle modalità consentite agli assistiti per il pagamento degli importi dovuti a titolo di compartecipazione per reddito alla spesa sanitaria, mediante l'individuazione – quale unica ed esclusiva modalità - della piattaforma Pago PA;
2. di approvare, conseguentemente, il testo del nuovo avviso di accertamento e messa in mora, il cui schema – su cui è stato acquisito il parere favorevole del Direttore SBL (a mezzo mail del 2/11/2020) e coerente con le indicazioni regionali predette (fornite con la citata nota del 10/6/2013 - prot. AOO\_081/2322/APS2) – viene allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini del successivo invio agli assistiti individuati con la predetta comunicazione del 18/11/2020 (prot. 67374);
3. di individuare, quale responsabile del procedimento volto al recupero esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito, ai sensi dell'art. 5, l. 241/1990, il sig. Mario Malcangi, titolare di incarico di posizione organizzativa "Coordinamento Direzione Sanitaria Aziendale - Flussi Informativi - Liste di Attesa", conferita con deliberazione del Direttore Generale n. 730 dell'8/6/2020; il quale potrà fare riferimento – per tale specifica attività – alle indicazioni fornite dalla Direzione Amministrativa;
4. di prevedere, inoltre, che il gruppo di lavoro costituito dalle articolazioni aziendali competenti per materia (SBL, UOSE, UOASSI, RULA, AGP e AGRF) assicuri al predetto responsabile del procedimento monitoraggio continuo delle attività avviate, così da consentire tempestiva rilevazione di eventuali criticità ed immediata adozione delle misure correttive necessarie;
5. di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

6. di notificare il presente atto, tramite il responsabile del procedimento, come individuato al precedente punto n. 3, alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per tutti e al Collegio Sindacale aziendale;
7. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT, – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001;

**DIREZIONE GENERALE**

Telefono: 080 584.2568 – Fax: 080 548.2563

E-Mail: [direzione.generale@asl.bari.it](mailto:direzione.generale@asl.bari.it)

PEC: [direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

**PROTOCOLLO USCITA**

*Trasmissione esclusivamente in modalità telematica ai sensi del D. L.gs n.ro 82/2005  
Sostituisce l'originale*

NOME  
INDIRIZZO  
CAP-DEST (PROV)

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

RACCOMANDATA A/R

**OGGETTO:** Omesso pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni indebitamente fruite a seguito di controlli sulle autocertificazioni per reddito (E01-E02-E03-E04). Annualità 2011-2015 – Notifica avviso di accertamento e messa in mora.

Sulla base delle verifiche effettuate dalla SOGEI s.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per il tramite del sistema Tessera Sanitaria, ai sensi del d.m. 11/12/2009, sull'autocertificazione resa negli anni 2012-2016, per gli anni di imposta 2011-2015, è emersa l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e/o farmaceutiche.

Con note prot. 107548 del 31/5/2016, prot. 249951 e 249952 del 20/12/2016, questa Azienda ha già inviato avvisi bonari per il recupero delle somme dovute in relazione al triennio 2011-2013. Ad oggi la S.V. risulta ancora inadempiente per le somme di seguito riportate:

Anno 2011: € \_\_\_\_\_; Anno 2012: € \_\_\_\_\_; Anno 2013: € \_\_\_\_\_;

a cui si aggiungono le ulteriori somme dovute per il biennio 2014-2015 di seguito riportate:

Anno 2014: € \_\_\_\_\_; Anno 2015: € \_\_\_\_\_;

per totali € \_\_\_\_\_, oltre spese di spedizione quantificate in € \_\_\_\_\_.

Il pagamento della somma complessiva di € \_\_\_\_\_, comprensiva delle spese di spedizione postale, deve avvenire entro 90 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, utilizzando esclusivamente il canale PagoPA per il tramite dell'allegato avviso di pagamento.

Potrà visualizzare le impegnative e relative prestazioni sanitarie di cui ha usufruito, in regime di esenzione per motivi di reddito nelle annualità di cui innanzi, così come l'esito delle predette verifiche disposte dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulla spettanza dell'esenzione, sul portale <https://recuperoticket.asl.bari.it>, utilizzando come credenziali di accesso il Suo codice fiscale ed il PIN CODE numerico di seguito riportato \_\_\_\_\_. Accedendo al detto portale, inoltre, sarà possibile rateizzare l'importo dovuto, ove superiore ad € 100,00, in un massimo di n. 10 rate bimestrali nonché visualizzare la propria situazione debitoria aggiornata all'anno 2018 ovvero, infine, chiedere ulteriori chiarimenti e/o informazioni sulla presente procedura.

Ove la S.V. abbia già provveduto al pagamento, ovvero ritenga di avere diritto all'esenzione, dovrà caricare sul portale – entro il medesimo termine di 90 giorni dalla ricezione della presente – la propria istanza di annullamento/rettifica, debitamente corredata dai documenti giustificativi necessari, tra i quali a titolo meramente esemplificativo:

1. Copia di documento attestante l'avvenuto pagamento;

2. Certificazione reddituale (mod. 101, CUD relativo ai redditi pertinenti), corredata di ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate in caso di esenzione codici E01-E02-E03-E04;
3. Modello Obis M rilasciato dall'INPS in caso di esenzione codice E04;
4. Certificato storico di disoccupazione in caso di esenzione codice E02;
5. Certificazione esenzione per patologia.

In alternativa, entro il medesimo termine di 90 giorni dalla ricezione della presente, è possibile chiedere chiarimenti e/o informazioni al responsabile del procedimento, come infra individuato, ovvero procedere all'invio dell'istanza di annullamento/rettifica, completa della documentazione giustificativa necessaria e di recapito telefonico al quale essere ricontattati, all'indirizzo PEC [recuperoticket.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:recuperoticket.aslbari@pec.rupar.puglia.it), a mezzo comunicazione scritta indirizzata alla ASL BARI - Lungomare Starita n. 6 - C.A.P. 70123 BARI – Ufficio Recupero Ticket – Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è il sig. Mario Malcangi.

Il mancato/incompleto pagamento nei termini anzidetti della somma dovuta ovvero il mancato rispetto del piano di rateizzazione con immediata decadenza dal beneficio comporta l'iscrizione a ruolo dell'intera somma ancora dovuta ai fini della riscossione coattiva.

Si informa che il presente avviso è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 19 e 21, d. lgs. n. 546/1992.

Distinti saluti.

F.to Il Responsabile del Procedimento  
Mario Malcangi

F.to Il Direttore Amministrativo  
Gianluca Capochiani

F.to Il Direttore Generale  
Antonio Sanguedolce

Firma autografa sostitutiva mediante indicazione a mezzo stampa (art.3 comma 2 del D.L. 39/93)

